



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 febbraio 2007 (14.02)
(OR. en)**

6166/07

LIMITE

**JAI 67
CATS 12
COHOM 15
COEST 39**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/Consiglio
n. prop. Com:	10774/05 JAI 246 CATS 42 COHOM 13 COEST 105
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Nel dicembre 2003 il Consiglio europeo ha deciso di estendere il mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e di trasformare tale Osservatorio nell'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Il 5 luglio 2005, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea.¹

Il Parlamento europeo ha formulato un parere sulla proposta il 30 novembre 2006.

¹ Doc. 10774/05 JAI 246 CATS 42 COHOM 13 COEST 105.

Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto il 4-5 dicembre 2006 un orientamento generale sul testo della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sulla base del documento 16018/06 JAI 663 CATS 184 COHOM 180 COEST 337.

Il COREPER è invitato a raccomandare al Consiglio di adottare la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali quale figura nel documento 16241/06 JAI 671 CATS 187 COHOM 188 COEST 345 OC 994 + REV 1 (NL).

Le dichiarazioni che saranno iscritte nel verbale del Consiglio sono riportate nell'allegato.

Dichiarazione del Consiglio
sui procedimenti a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea

Il Consiglio **ritiene** che né i trattati né il regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali precludano la possibilità per il Consiglio di avvalersi dell'assistenza della futura Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali al momento di decidere di chiedere a delle personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione in uno Stato membro a norma dell'articolo 7 TUE, qualora il Consiglio stabilisca che le condizioni di tale articolo sono soddisfatte.

Dichiarazione del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla procedura di nomina del direttore dell'Agenzia

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la natura eccezionale, rispetto ad altre agenzie, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il cui obiettivo è fornire alle istituzioni dell'Unione assistenza e consulenza in un settore in cui all'organo parlamentare sono state attribuite competenze significative.

Tale natura eccezionale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali giustifica il fatto che le soluzioni generalmente adottate per la nomina dei direttori delle agenzie non siano integralmente seguite per la nomina del direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e che, per tale Agenzia, sia assegnato al Parlamento europeo e al Consiglio un ruolo più preminente a norma dell'articolo 13 del regolamento.

Questa soluzione non può in alcun modo essere considerata un precedente cui si possa fare riferimento al momento della nomina del direttore di un'altra agenzia o al momento della proroga del mandato di quest'ultimo.

**Dichiarazione del Consiglio sul riesame del mandato
dell'Agenzia nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea**

Il Consiglio accetta di riesaminare, anteriormente al 31 dicembre 2009, il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali, ai fini della **possibile** estensione del medesimo al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta in tal senso, **ove opportuno**.

**Dichiarazione del Consiglio sulla consultazione dell'Agenzia
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale**

Il Consiglio,

tenendo presente che, nell'esercizio del suo mandato a norma del regolamento (CE) n. XXX/2006, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali acquisirà competenze generali sui diritti fondamentali,

ritiene che le istituzioni dell'Unione possano, **nell'ambito del processo legislativo e nel rispetto dei rispettivi poteri**, beneficiare ognuna, se del caso e su base volontaria, di tali competenze anche nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e

ritiene che tali competenze generali possano essere utili anche agli Stati membri che desiderino avvalersene nel corso dell'attuazione di atti legislativi dell'Unione in detto settore.

**Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi per quanto concerne il regolamento che istituisce
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali**

I Paesi Bassi ritengono che la *Dichiarazione del Consiglio sulla consultazione dell'Agenzia nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale* non attribuisca competenze all'Agenzia sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

I Paesi Bassi sottolineano che la succitata dichiarazione non pregiudica in alcun modo la questione se sia possibile estendere il mandato dell'Agenzia ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

I Paesi Bassi dichiarano che non intendono avvalersi della possibilità menzionata nel terzo capoverso della suddetta dichiarazione.

**Dichiarazione del Governo italiano a proposito del regolamento istitutivo
dell'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali**

L'Italia ribadisce la propria posizione favorevole all'estensione delle competenze dell'Agenzia al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Poiché il rispetto dei diritti fondamentali è da considerarsi elemento essenziale nella costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'estensione dell'attività dell'Agenzia al settore del "terzo pilastro" dovrebbe reputarsi parte integrante del mandato del nuovo organo.

L'Italia pertanto auspica che la "Dichiarazione del Consiglio sulla consultazione dell'Agenzia nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale", allegata al Regolamento istitutivo dell'Agenzia, sia considerata dalle Istituzioni e dagli Stati membri alla stregua di un impegno politico ad avvalersi costantemente dell'ausilio dell'Agenzia nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Invitiamo pertanto la Commissione ad individuare soluzioni giuridiche adeguate affinché le competenze dell'Agenzia siano in un prossimo futuro estese al Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea.
